COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE APPALTI E GARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raspi Cinzia

DETERMINAZIONE N. 273 DEL 01/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER L'APPALTO DELLA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "STADIO GABRIELLI".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Rovigo è proprietario di un complesso sportivo denominato “Stadio Gabrielli” ubicato in V.le Tre Martiri ivi comprese le pertinenze entro l'area in gestione;
- con delibera n 363 del 25.11.2021 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso in argomento, stabilendone la durata contrattuale in anni cinque ed il relativo canone di concessione;

Riconosciuta la necessità di provvedere all’indizione della procedura per l’individuazione dell’operatore economico affidatario della concessione del servizio, giusta richiesta della Sezione Sport con comunicazioni prot. 86602/2021 e 2602/2022,

Preso atto che il valore della concessione di cui trattasi ammonta ad € 600.000,00, determinato ai sensi dell’art. 167,comma 1, del D.lgs. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016

Richiamati:

- l’art.164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice dei contratti pubblici,
- l’art.60 del medesimo decreto che disciplina le procedure aperte;
- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

- l’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l’art. 32 comma 2 del citato decreto, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è - causa di responsabilità amministrativa;

- accertato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della richiamata normativa, aventi ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli i cui al presente provvedimento;

Considerato che:

- il servizio da acquisire è ricompreso nell’Allegato IX del D.lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura verrà svolta in conformità ai principi di cui all’art. 4 del D.lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, pubblicità;

- la procedura verrà svolta nel rispetto altresì dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016,ovvero efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza;

- la concessione del servizio avverrà a seguito di una valutazione comparativa delle offerte pervenute, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri meglio precisati nel disciplinare di gara,, attribuendo 80 punti all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica;

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2 del D.lgs n 50/2016:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello concedere a terzi il funzionamento dell'impianto sportivo comunale Stadio Gabrielli, sito in V.le Tre Martiri 48 per la durata quinquennale 01/07/2022 – 30/06/2027;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione dell'impianto sportivo anzidetto costituito da:

- Nuova tribuna (escluso appartamento adibito a sede della sezione arbitri): sopra la tribuna è collocata la tribuna stampa costituita da locali chiusi. La parte sottostante della tribuna ospita i locali adibiti a spogliatoio giocatori, spogliatoio arbitri, servizi igienici, sala massaggi, infermeria, locali accessori e locali adibiti ad uffici;

- due tribunette scoperte;

- un vecchio manufatto chiamata vecchia tribuna.

- Centrale termica;

- Spogliatoio “B” composto dai seguenti locali: spogliatoio locali, spogliatoio arbitri, spogliatoio ospiti, deposito, servizio igienico, locale caldaia.
- Biglietterie;
- Campo “A”;
- Campo “B”;
- Campo “C”;
- Campo “D”:
- un campetto per il gioco del calcetto completamente recintato definito "gabbia";
- uno spazio verde denominato campo E;

c) il valore complessivo della concessione è stimato in € 600.000,00 , mentre il canone di concessione è stimato in misura minima pari ad € 4.000,00 annui da assoggettare a rialzo in sede di gara;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato speciale d'appalto e tutti i documenti di gara richiamati e allegati alla presente determinazione a contrarre,

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

f) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico esclusivo della ditta contraente, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione, come disposto dall'art. 32, comma 7 del citato decreto;

Dato atto che:

- il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto. Inoltre, il valore dell’appalto e dei requisiti di capacità economica richiesti consentono comunque l’accesso al presente appalto anche alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranei e, nel caso dei requisiti, pur sempre ottenibili attraverso l’avvalimento o in raggruppamento
- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 – comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
- in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
- in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di proprietà dell’Azienda

Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della regione Lombardia, accessibile attraverso il relativo portale;

- che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice: CIG: 9065460E3D

- Ritenuto, pertanto, di ricorrere alla riduzione dei termini previsti per la ricezione delle offerte, stabilendo un termine non inferiore 15 giorni decorrente dalla data di trasmissione del bando, in via elettronica, alla G.U.U.E., ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 120/2020: "*in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"*;

- considerato che dovendosi dar corso all'iter procedurale per l'espletamento della menzionata procedura si rende necessario provvedere, tra l'altro, alla pubblicazione del relativo bando sulla G.U.R.I. nonché, per estratto, su quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a maggiore diffusione locale;

- rilevato, altresì, che all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, si rende necessario provvedere, in attuazione alla delibera ANAC n 1121 del 29.12.2020 al versamento a favore dell'Autorità dell'importo di € 375,00 al quale si farà fronte con fondi di bilancio ;

Richiamati:

- l'art. 192 - comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e l'art. 32 - comma 2 - D.Lgs n. 50/2016

Visti:

- il disposto dell'art.6-bis L.7/8/1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6/11/2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- l'art.1 commi 15 e 32 L.6/11/2012 n. 190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

- il D.Lgs.14/3/2013 n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art.37 inerente agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- l'attestazione AUSA codice 0000155140 che certifica i requisiti di qualificazione di Stazione Appaltante;

Visti. inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata ;

- la delibera del C.C. n 96 del 28.12.2021 di “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 con i relativi allegati”
- il Decreto Sindacale n.34 del 31/7/2019, con il quale è stato individuato quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Acquisti e Gare, Ambiente ed Ecologia e Sistemi Informativi l'Ing. Michele Cavallaro e dirigenti sostituti;
- il Decreto Dirigente Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Acquisti e Gare, Ambiente ed Ecologia e Sistemi Informativi n. 99 del 27/06/2016 di nomina della Dott.ssa M. Cinzia Raspi quale Responsabile del Procedimento di Gara;

DETERMINA

1. quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è per integralmente riportato;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa una gara per l’affidamento della concessione dell'impianto sportivo comunale denominato “Stadio Gabrielli” di Rovigo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 3 lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara e tutti gli atti in essi richiamati nel quale sono indicati i criteri di valutazione e relativi punteggi che verranno osservati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché i seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento:

- Capitolato speciale,
- Piano di conduzione tecnica
- Schema di convenzione,
- Piano di utilizzo,
- PEF,
- Planimetria

4. di dare atto che:

- ai sensi dell'art.40 comma 2 e dell'art.58 del D.Lgs.50/2016, la procedura di gara si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL” di ARIA Lombardia S.p.A;
- con l’adozione del presente provvedimento si intendono adempiute le disposizioni contenute nell’art. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 ed art. 32 - comma 2 - D.Lgs n. 50/2016, come in premessa specificate e date per integralmente riportate;
- che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice: CIG:9065460E3D

5 di ricorrere alla riduzione dei termini previsti per la ricezione delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) legge 120/2020: “*in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti";

6 di disporre la pubblicazione per estratto del bando di gara di cui trattasi, ai sensi della vigente normativa sulla G.U.R.I, e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale da parte della Società LEXMEDIA s.r.l. a socio Unico, con sede in Roma via Zambonini 26 p.IVA 09147251004, giusta preventivo n 160 del 134.1.2022 (prot 3002 del 14.1.2022), ritenuto più conveniente rispetto a quelli prodotti da altre Società, ed assegnato il seguente codice CIG: Z1534D028F;

7 di approvare ed impegnare la spesa per pubblicazioni per € 793,08 (IVA inclusa) comprensivo di € 16,00 per spese di Bollo, con fondi del bilancio comunale al Cap.040130/1387 denominato "Spese per servizi amministrativi–Ufficio Gare" Codice finanziario U.1.03.02.16.001 per pubblicazioni bandi di gara) annualità 2022;

8 di effettuare il versamento a favore dell'ANAC, giusta deliberazione n.1121 del 29.12.2020, per l'importo di € 375,00 impegnando la spesa per il titolo di cui in premessa facendo fronte alla stessa con fondi di bilancio annualità 2022 di cui al Cap. 040130/1387 denominato "Spese per servizi amministrativi–Ufficio Gare" (Codice Finanziario U.1.03.02.16.999 -Altre spese per servizi amministrativi);

9 di disporre, in base alle nuove modalità di riscossione dei contributi deliberate dall'Autorità di Vigilanza, che il Settore Attività Economico/Finanziarie provveda al versamento della predetta somma mediante bollettino (MAV) che l'Autorità medesima renderà disponibile;

10. di dare atto che, il canone concessorio costituisce il valore a base di gara su cui dovrà essere applicata l'offerta in rialzo, per cui al momento attuale non è dato di conoscerne l'entità, per cui si ritiene di demandare l'accertamento del canone nel corrispondente capitolo di entrata al successivo provvedimento di aggiudicazione per una corretta contabilizzazione dello stesso;

11. di dare atto:

- che la procedura per il servizio previsto è rispettosa delle disposizioni di cui all'art.26 comma 3 della L.488/1999, al D.L.7 maggio 2012 n.52, convertito in legge 6 luglio 2012 n.94, e di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135;
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

12. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale